

Tra querele e cartelle di pagamento, una vicenda da "soliti ignoti"

Due dichiarazioni. Il contribuente denunciava in sede penale la mancata presentazione della seconda



Una denuncia penale sporta del contribuente mette quest'ultimo al riparo dal recupero dell'ufficio finanziario. L'affermazione può destare qualche perplessità. Le stesse suscitate dalle argomentazioni alla base della sentenza della Ctp di Milano n. 165, depositata lo scorso 16 giugno, con la quale i giudici della terza sezione della Commissione tributaria provinciale si sono pronunciati in merito a una fattispecie alquanto "particolare".

La vicenda

Una contribuente presentava tempestivo ricorso avverso una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 36-*bis* del Dpr 600/1973, relativamente ai redditi dell'anno 2003 (dichiarazione Unico 2004). Nel ricorso era precisato che dalla dichiarazione dei redditi da lei presentata per l'anno 2003 (nel giugno 2004) si evidenziava un credito Irpef e che, invece, da un controllo effettuato presso l'ufficio impositore, veniva a conoscenza che - a suo nome e con il suo codice fiscale - era stata presentata (successivamente alla prima) una seconda dichiarazione fiscale, modello Unico 2004, sempre per l'anno 2003 (dichiarazione quest'ultima che risultava irregolare e che aveva determinato l'emissione della cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione).

Per la contribuente delle due dichiarazioni presentate a suo nome solo la prima era da ritenersi valida, essendo stata da lei presentata personalmente, mentre la successiva, non prodotta dall'interessata, era da considerarsi *tamquam non esset*.

La ricorrente, poi, saputo del fatto della doppia dichiarazione dei redditi, sporgeva formale denuncia - presso la Guardia di finanza - verso ignoti, per aver fraudolentemente utilizzato i propri dati personali, al punto tale di redigere e presentare una dichiarazione dei redditi.

A seguito di tale denuncia, la Procura della Repubblica territorialmente competente provvedeva ad archiviare il procedimento penale a carico di ignoti.

L'ufficio finanziario, costituitosi in giudizio, ribadiva la legittimità e la correttezza del proprio operato contestando, tra le altre, la circostanza che l'esito del procedimento penale non può pregiudicare il principio del libero convincimento del giudice tributario.

Con ordinanza istruttoria del gennaio 2008, il collegio meneghino ordinava all'ufficio di produrre - presso la segreteria della sezione - i modelli Unico 2003, 2004, 2005 presentati dalla ricorrente;

tale ordinanza, tuttavia, non veniva eseguita dall'ufficio convenuto.

La sentenza

Nell'esame del merito della vicenda, la Commissione tributaria milanese ha accolto il ricorso e annullato la cartella di pagamento.

Per i giudici milanesi, bene ha fatto la ricorrente a sporgere immediata denuncia alla Guardia di finanza nei confronti di ignoti per aver fraudolentemente utilizzato i propri dati personali e redatto infine una dichiarazione dei redditi per il 2003, che per l'anno in esame era la seconda in ordine di tempo.

Così agendo, ha continuato la Ctp, la ricorrente si è salvaguardata dalle conseguenze che sarebbero derivate (e che sono poi derivate) dalla presentazione della seconda dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 che non corrispondeva alla realtà e alla verità dei fatti.

Considerando che è valida una sola dichiarazione per singolo anno e che, quindi, non è possibile che per la medesima annualità possano esistere due dichiarazioni dei redditi, a meno che una non sia integrativa dell'altra (e non è il caso in esame), una dichiarazione dei redditi, per l'anno 2003, deve essere annullata per dare validità all'altra.

Per i giudici, quindi, la formale e immediata denuncia nei confronti di ignoti "*...è stato un fatto molto risolutivo, tenuto conto che simile comportamento ha dimostrato sin dall'inizio determinazione e sicurezza da parte della ricorrente*".

La presenza in atti della denuncia prodotta presso la Guardia di finanza e del successivo provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti (emesso dalla Procura della Repubblica), in qualche modo attribuisce maggior valore alla dichiarazione dei redditi prodotta effettivamente dalla ricorrente. Pertanto, ha concluso la Commissione, "*...al Collegio giudicante non rimane che confermare la validità della prima dichiarazione dei redditi presentata direttamente dalla contribuente medesima. Se quest'ultima non fosse stata così sicura del "fatto suo", non avrebbe intrapreso la via dello sporgere denuncia verso ignoti, con tutte le conseguenze del caso*".

Come dire - e la cosa non può certo restare immune da censure - che la semplice denuncia proposta contro ignoti (e il relativo provvedimento di archiviazione del procedimento penale) è di per sé sufficiente a disconoscere validità giuridica alle dichiarazioni aventi rilevanza fiscale-tributaria.

Marco Denaro

pubblicato Mercoledì 20 Agosto 2008
